

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 3 del 02/09/2014 - rif. Fascicolo n. 2661/2012**

Deliberazione n. 3 del 02/09/2014 - rif. Fascicolo n. 2661/2012 d.lgs 163/06 Articoli 2, 20 - Codici 2.1, 20.1

Ai sensi dell'art. 13 del d. l. n.223/2006 (Decreto Bersani), le società in house non possono svolgere l'attività amministrativa finale e strumentale per conto di una pubblica amministrazione e, contestualmente, l'attività di impresa pubblica, in quanto si tratta di attività svolte in condizioni diverse: nel primo caso dette società beneficiano di privilegi in quanto pubblica amministrazione (cfr. Corte cost. 326/2008). La commistione fra le due attività è distorsiva del mercato. Pertanto, una società in house che stipuli contratti di conto corrente bancario e di deposito a termine, svolge inesorabilmente un'attività di intermediazione finanziaria che ha per oggetto i servizi bancari inclusi nell'allegato II A del D. Lgs. n. 163/2006, e soggetti, pertanto, alle regole dell'evidenza pubblica.

Deliberazione n. 3 del 02/09/2014 - rif. Fascicolo n. 2661/2012 d.lgs 163/06 Articoli 2, 29 - Codici 2.1, 29.1

Per poter determinare il corretto importo del valore dei contratti di servizi bancari, occorre considerare anche l'utilità inerente la disponibilità di ingenti somme di denaro, di modo che, anche nei casi di gratuità o di commissioni a carico dell'ente affidatario di valore inferiore alle soglie comunitarie, il contratto deve essere considerato di valore indeterminabile, con applicazione delle regole sugli affidamenti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie, a tutela della leale competizione tra gli operatori del settore bancario.